

**CORTE FEDERALE DI APPELLO – C.U. n 11 dell'11 marzo 2020**

Riunione del 19 febbraio 2020

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Fabio Gullotta  
                                  Avv. Francesca Romana Pettinelli

**CFA14.19.20 – Reclamo del tesserato Nicola Turco, in proprio e quale presidente p.t. e legale rappresentante della Volalto 2.0 Caserta ssd arl avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale Federale con decisione C.U. n 42/2020 affisso il 28 gennaio 2020.**

**La C.F.A.**

- letto il reclamo ed esaminati i documenti;
- vista l'ordinanza Presidenziale C.U. n. 9 in data 30 gennaio 2020 che ha sospeso l'esecutorietà del provvedimento impugnato;
- uditi all'udienza di discussione il Procuratore Federale e i Difensori di entrambi i reclamanti

**OSSERVA**

Il Tribunale Federale, con il provvedimento all'epigrafe, ha sanzionato la società Volalto SSD Caserta con la multa di € 1.500,00 e il Presidente del sodalizio Nicola Turco con la sospensione da ogni attività federale per mesi due

- la prima *“per non aver consentito, in violazione degli art. 4 e 23 Statuto Pallavolo Serie A Femminile, nonché dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur., la realizzazione e messa in onda delle riprese televisive dell'incontro del Campionato A 1/F, Volalto 2.0 Caserta c/ Il Bisonte Firenze del 20/10/2019, omettendo di predisporre le adeguate dotazioni tecniche necessarie alla troupe televisiva per una regolare messa in onda della partita, con grave danno per la Lega e suoi licenziatari nonché per la Federazione ed il movimento tutto. Contestate le aggravanti di cui alle lettere C e G dell'Art. 102 Reg. Giur.”*; e il secondo
- *“per responsabilità indiretta ex art. 75 n. 2 Reg. Giur. per i fatti contestati al capo A) alla Volalto 2.0 Caserta della quale è Presidente e legale rappresentante. Contestate le aggravanti di cui alle lettere C e G dell'art. 102 Reg. Giur.”*

Si legge infatti nella parte motiva: *“Il procedimento trae origine da un esposto del Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile del 24 Ottobre 2019 inviato alla Procura Federale, con il quale si comunicava che per la gara del 20/10/2019 non erano state effettuate le riprese televisive per responsabilità dei dirigenti della società incolpata. All'esposto vi era allegata una relazione dell'addetto di lega presente all'incontro.*

*In tale relazione si evidenziava come la società non avesse fornito l'energia elettrica per alimentare la regia e le telecamere né avesse approntato una botola per il passaggio dei cavi audio/video dall'esterno; neanche era stata realizzata la postazione su lato corto del campo.*

*Inoltre, a seguito di un litigio fra un addetto alle pulizie della società ed i tecnici della società incaricata PGM, questi ultimi si allontanavano senza che l'incontro venisse filmato”.*

Di rimando entrambi gli incolpati - sia dinanzi il Tribunale sia nel presente grado di appello - hanno respinto ogni addebito, deducendo da un lato di avere più volte richiesto indicazioni su *“come*

sarebbe stata organizzata tecnicamente l'operazione di predisposizione dell'impianto necessario per la trasmissione dell'evento televisivo e/o comunque come la società avesse dovuto organizzare e predisporre tutte le attività tese alla buona riuscita dell'evento" e, dall'altro, non solo di non avere mai posto in essere alcun comportamento ostativo alla ripresa televisiva dell'incontro ma di essersi prodigati "in conformità delle regole statutarie e disciplinari" proprio perché ciò avvenisse, nutrendovi evidente interesse per ragioni legate sia al prestigio e alla visibilità del sodalizio stesso sia, più in generale, alla necessità di tutelare gli interessi economici e non della Lega di Serie A/F e del Movimento tutto.

\* \* \*

Il reclamo è fondato e va accolto parzialmente per i motivi e nei limiti in appresso.

È provato dalla documentazione in atti che la chiusura della trattativa concernente "i diritti web e pay della serie A1 di pallavolo femminile per la stagione 2019-2020" è stata comunicata dalla Lega di Serie A/F ai sodalizi associati con lettere prott. nn. 15 e 16 rispettivamente del 2 e del 4.10.2019, seguite dalla precisazione che "... l'accordo tra Lega Pallavolo Serie A Femminile e PMG Sport prevede che i diritti di ritrasmissione delle partite del Campionato di Serie A1 sulle emittenti locali siano di proprietà di PMG Sport" fornita dall'Ufficio Stampa - Lega Pallavolo A/F con PEC del 14.10.2019, ovvero ad immediato ridosso dell'incontro (in programma il 20.10.2019 - ore 18.00).

Orbene, sempre dai documenti in atti, non solo non emerge che nei giorni ed ore precedenti il sodalizio ospitante abbia impedito l'accesso all'impianto degli addetti PMG Sport e/o dei tecnici da essa incaricati ma si evince che questi sarebbero giunti sul posto solo il giorno stesso della gara (cfr. la PEC inviata da PMG Sport a Volalto il 18 ottobre 2019 - ore 14:59 ove si legge: "Il personale arriverà nella mattinata di domenica").

Entrambe le circostanze all'esame hanno certamente contribuito a creare le condizioni perché avvenisse quanto in ultimo verificatosi - letta anche la relazione a firma del Delegato di Lega - unicamente a causa del diverbio insorto tra un addetto Volalto e i "tecnici della società incaricata" durante i rilievi per il posizionamento dei cavi atti a garantire le riprese televisive; ed invero, tutte le problematiche ulteriori (generatore elettrico e potenza del segnale WI-FI) sia pure tardivamente, erano state risolte.

Pertanto, se è vero che le richieste di chiarimenti e/o indicazioni formulate da Volalto nei giorni precedenti la gara erano rimaste inevase, è vero altrettanto che il sodalizio ospitante - i cui incontri erano stati più volte teletrasmessi in passato e, non ultimo, da RAISPORT in occasione dei playoff a conclusione della scorsa stagione sportiva - avrebbe potuto e dovuto organizzare per tempo un aspetto logistico tanto banale quanto quello riguardante il percorso dei cavi di ripresa che invece - per assurdo - ha finito per impedire la messa in onda delle immagini.

Il tutto in diretta conseguenza dei fatti ed atti che la Magistratura ordinaria si occuperà di chiarire (nell'ambito dell'indagine avviata in esito alla querela sporta da Volalto) ma - quel che è certo - a dispetto della particolare importanza dell'avvenimento (diretta televisiva di una partita del Campionato di Serie A1/F) e dell'interesse nutrito in contrario da tutte le parti coinvolte; il che porta ad escludere che la causazione dell'evento sia addebitabile alla responsabilità - esclusiva o concorrente - di una sola di esse.

Ne consegue il parziale accoglimento del reclamo e la riduzione ad equità della sanzione irrogata, come da dispositivo

**P.Q.M.**

In parziale accoglimento del reclamo, annulla la decisione impugnata e, valutate le attenuanti del caso, visto anche l'art. 106 R. Giur., riduce la sanzione irrogata a carico del tesserato Nicola Turco alla deplorazione.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 11 Marzo 2020